

Regolamento
Del
Consiglio Comunale

COMUNE DI PACENTRO



cap. 67030

PROVINCIA DE L'AQUILA

Tel. 0864/41114-41529

TTOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1.

Consiglieri comunali

1. Le modalità d'elezione del Sindaco e dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
2.1 Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art.2.

Prima seduta del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed è presieduta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art.3

Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81 entro dieci giorni, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- convalida degli eletti;
- Giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco;
- discussione degli indirizzi generali e di governo.

TTOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4.

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma, entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5.
Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si considerano regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. I gruppi consiliari per poter beneficiare della rilevanza e dei conseguenti diritti devono essere costituiti da almeno 3 Consiglieri.

4. Ogni Gruppo è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 6.
Presenza all'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione del Capogruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7.
Conferenza dei capigruppo consiliari

1. Per agevolare i lavori del Consiglio comunale e consentire, nei casi di urgente necessità, una pronta consultazione fra l'Amministrazione comunale e i gruppi consiliari, viene istituita la conferenza dei capigruppo.

La predetta conferenza propone di stabilire l'ordine di priorità degli argomenti da trattare e già inseriti nell'ordine del giorno delle sedute consiliari già prefissato e notificato a norma di legge e del presente regolamento.

TITOLO III
COMMISSIONI

Art. 8
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata Amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti o temporanee composte proporzionalmente dalla consistenza numerica dei gruppi consiliari, nel rispetto del diritto delle minoranze e delle pari opportunità.

2. Le Commissioni permanenti sono individuate nei seguenti affari:

a) - Affari Istituzionali;
b) - Assetto del territorio
c) - Programmazione e attività socio-culturali.

Art. 9 Composizione delle commissioni

1. Allo scopo di garantire in tutte le commissioni consiliari la presenza dei vari gruppi, le stesse sono composte ciascuna di quattro consiglieri comunali di cui almeno uno appartenente alla minoranza.
La nomina dei membri di ciascuna commissione è effettuata dai consiglieri comunali con due distinte votazioni: una per la nomina dei componenti di maggioranza e l'altra per la nomina dei componenti di minoranza.
Ciascuna commissione elegge nel proprio seno un presidente.
Il Segretario della Commissione viene scelto tra i dipendenti dell'Ufficio di Segreteria.

Art.10

Funzionamento delle commissioni consiliari

1. Le commissioni sono convocate dal Presidente con avvisi scritti da notificare al domicilio dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione.
Il numero legale per la validità della seduta, in prima convocazione, è fissato in numero tre membri. In seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata ed a distanza di almeno un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza di due membri.
Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
2. Le commissioni esaminano, preventivamente, le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, che può essere trascritto sull'eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
3. Ciascuna commissione può decidere che per le discussioni su particolari questioni, la seduta sia ristretta ai membri della commissione stessa, al Sindaco ed agli Assessori.

Art.11

Procedure e pareri delle Commissioni

1. Tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale sono demandati, per il parere, alle commissioni competenti, da parte del Sindaco o degli Assessori al ramo, previa eventuale presa visione della Giunta Comunale.
Il parere richiesto deve essere rimesso alla Giunta Comunale entro dieci giorni dalla nota di trasmissione.
Se ciò non avviene il Sindaco o la Giunta possono rimettere gli atti direttamente alle decisioni del Consiglio Comunale.

Art.12 Relatori

1. Ogni commissione può nominare, per ciascun argomento, un relatore.
E' sempre facoltà della minoranza presentare una propria relazione.
Di norma la relazione, in sede consiliare, su ogni argomento è svolta dall'Assessore al ramo, sulla scorta dei pareri forniti dalla commissione consiliare.
Tuttavia, il Presidente, od un suo delegato, possono intervenire per meglio illustrare il parere espresso dalla commissione medesima.

Art.13 Verbale di riunione

1. Il verbale, relativo a ciascuna riunione, deve essere redatto dal Segretario della commissione e firmato, oltre che dal medesimo, da chi presiede la seduta.

Art.14 Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può sempre deliberare la nomina di commissioni speciali, nelle quali deve essere garantita la rappresentanza della minoranza, per l'esame di particolari questioni o per l'inchiesta su materie di pubblico interesse.
2. Le commissioni speciali, o di inchiesta, durano in carica sino al compimento del loro mandato, che deve essere svolto entro il termine massimo loro assegnato dal Consiglio Comunale.
3. Se non indicato nell'atto consiliare di nomina, le commissioni speciali, nella prima seduta di insediamento, convocata dal Sindaco, eleggono, nel proprio seno, un Presidente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.15 Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni, garantendo ai consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 16 Sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o dal Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 17 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso conveniente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere, tuttavia, sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari, per poter essere esaminata.

10. Qualora motivi d'urgenza impongono l'adozione di un provvedimento, non iscritto all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale, completo di tutti i suoi componenti, può consentire all'unanimità l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.

11. In presenza delle circostanze di cui al comma precedente, qualora risultino assenti, non più di due consiglieri, il Consiglio Comunale, all'unanimità, può consentire l'iscrizione dell'argomento proposto, subordinandone l'efficacia al parere favorevole dei consiglieri assenti, entro otto giorni dalla notifica, da effettuarsi contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 18 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, oltre al Presidente.

2. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri (pari ad 1/3 dei consiglieri assegnati oltre il Presidente).

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 19 Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, dichiarata deserta per mancanza di numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 17.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta, per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 17.

Art. 20 Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte, da sottoporli al Consiglio, spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 16.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e, eccezionalmente, quelli di cui all'art. 17 commi 10 e 11.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 Sedute - Adempimenti preliminari

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si apre con l'appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario, per accertare la presenza del numero legale.
- La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.
2. Il Presidente dell'assemblea rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ed esercita le funzioni in conformità della legge, dello statuto e del regolamento; assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avvengono secondo l'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti, dall'ora fissata nell'avviso, il Presidente, dichiara deserta la seduta, ed a cura del Segretario è steso il verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendovi menzione, altresì, delle assenze previamente comunicate dagli interessati.
2. Il Sindaco, in apertura di seduta, designa n. 3 scrutatori, di cui uno di minoranza, per le votazioni sia pubbliche che segrete.
- Il Sindaco, prima dell'inizio dei lavori, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Pubblicità e segretezza delle sedute

Art. 22

3. Comunica l'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare eventuali osservazioni.
4. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 23

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 24

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Il Consigliere esercita il proprio diritto nel rispetto dei limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto senza alcun riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di terzi.

3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, nella stessa seduta, fattamente desimo consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdigi ulteriormente la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

5. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che, provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 25

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 26 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 27 Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare, prima che abbia inizio la discussione, sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, mediante richiesta all'ufficio di Presidenza.

Art. 28 Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto.

Art. 29 Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione parla, dal proprio posto, rivolto al Sindaco;
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) cinque minuti per proposte modificative alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se lo stesso, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 30 **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 31

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, oltre al Presidente. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

Art. 32 **Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deponsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 33

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 34

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione, relativi all'argomento posto all'ordine del giorno, ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. I consiglieri astenuti devono essere riportati nel verbale.
3. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al punto 3 dell'art. 21 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 35
Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che, nel verbale, si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
2. I Consiglieri possono chiedere che gli interventi vengano riportati integralmente, in tal caso devono dettare il contenuto dell'intervento e/o consegnare il documento scritto.

Art. 36
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute ove esse non facciano esplicita e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 37
Incompatibilità

1. Il Sindaco, i Consiglieri ed il Segretario comunale devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o dei coniugi, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 38

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, previa richiesta scritta, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, quando il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o delle persone.
4. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente al capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 - comma secondo, lettere a), h) e e) - della legge 8 giugno 1990 n. 142 delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

TITOLO VII INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 39

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se:
 - un fatto sia vero;
 - se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta;
 - se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.Le eventuali interrogazioni possono essere presentate dai Consiglieri all'inizio ed alla fine della seduta.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta.
- Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 40

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Gli interroganti hanno la facoltà di replicare per una durata non superiore a cinque minuti e possono concludere con la dichiarazione di essere o non essere soddisfatti.
3. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 41 Interpellanza

1. Consiste nella domanda rivolta, per iscritto, dal Consigliere comunale al Sindaco o ad un Assessore, circa i motivi o gli intendimenti della condotta politica da lui tenuta, rispetto ad una determinata questione.
2. L'interpellanza mira ad ottenere una presa di posizione da parte dell'esecutivo.
3. Le eventuali interpellanze possono essere presentate dai consiglieri alla fine degli argomenti, posti all'ordine del giorno della seduta.
4. L'interpellanza è discussa in Consiglio Comunale in presenza dell'organo dell'esecutivo cui è rivolta.
5. L'interpellanza, presentata alla fine della seduta, può essere discussa immediatamente, qualora l'Amministrazione sia in possesso degli elementi utili, per fornire delucidazioni, nel caso contrario sarà trattata nella prima seduta utile.

Art.42
Mozione

1. La mozione mira a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale, consiste nella richiesta fatta dai singoli Consiglieri comunali per procedere alla discussione e votazione di un determinato oggetto, su cui una precedente interpellanza avesse lasciato insoddisfatti gli interpellanti.
2. La stessa deve trattare argomenti di competenza Consigliare.
3. Independentemente da precedenti interpellanze, la mozione può essere richiesta purché sottoscritta da almeno due consiglieri oppure dal Capogruppo.

Art.43

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VIII

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 44

Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 45

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché per i motivi seguenti:
 - a) morte;
 - b) scadenza del mandato o per cessazione anticipata del Consiglio;
 - c) decadenza per mancato intervento a n.4 sedute consiliari consecutive, senza giustificato motivo;
 - d) rimozione, per motivi di cui all'art.40 della legge 142/90;
 - e) dimissioni.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza, sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n.154.

3. Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

4. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata, quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.46

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art.47

Remissione al Presidente

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento, provvede il Presidente, sentiti i capigruppo, seduta stante.

ART48

Richiamo alla legislazione nazionale (art. 64 Legge 142/1990)

Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo alla legge 8 giugno 1990 n. 142, alla legge 18 gennaio 1992 n. 16 (art. 4), alla legge 25 marzo 1993 n. 81, alla legge 15 ottobre 1993 n. 415, alla legge 127 del 15.05.1997, alla legge 6.6.1998 n.191, alla legge 3.08.1999 n.265.

ART. 49

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.

ART. 50
Revisione del regolamento

Ciascun Consigliere può proporre, modificazioni al presente regolamento.
Le modificazioni al presente regolamento sono adottate a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.